



STATUTO DELLA SOCIETA'

"F.I.L. FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO S.r.l."

**TITOLO I**

**COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO**

**Art. 1 - Costituzione e denominazione**

1. Per il perseguimento delle finalità istituzionali stabilite dal presente Statuto è costituita la Società a responsabilità limitata denominata "F.I.L. FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO s.r.l." oppure "F.I.L. s.r.l.", a seguire indicata come "Società".

**Art. 2 - Sede**

1. La Società ha sede legale in Prato (PO).  
2. L'Assemblea dei soci potrà deliberare lo spostamento della sede legale o istituire o sopprimere sedi secondarie; l'Amministratore unico potrà istituire e sopprimere unità locali operative.

**Art. 3 - Durata**

1. La durata della società è stabilita a tempo indeterminato.

**Art. 4 - Oggetto**

1. La società "F.I.L. FORMAZIONE INNOVAZIONE LAVORO S.r.l." opera prevalentemente a supporto dell'"Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego - ARTI", nel rispetto dei requisiti della legislazione comunitaria in materia di "in house providing", nel quadro delle politiche di programmazione regionale ed ha il seguente oggetto sociale:

1) supporto ad "ARTI" nell'attuazione della programmazione nazionale, regionale ed europea, anche nello svolgimento del suo ruolo di Organismo Intermedio, per la gestione di programmi operativi:

a) assistenza nell'attuazione di programmi e progetti in cui ARTI svolge il ruolo di Organismo Intermedio;

b) gestione e controllo di fondi e istruttoria per la concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, strumenti di carattere finanziario e ogni altro tipo di beneficio regionale, nazionale e comunitario alle imprese e agli enti pubblici;

c) attività considerate istituzionali da ARTI e svolte con carattere anche non continuativo;

2) consulenza e assistenza per la programmazione di attività in materia di politiche attive del lavoro, incentivi alle imprese, monitoraggio e valutazione;

3) collaborazione alla progettazione e attuazione delle politiche di intervento in materia di politiche attive del lavoro;

4) collaborazione nell'attuazione di attività finalizzata a perseguire obiettivi di sviluppo economico e sociale strettamente connessi alla realizzazione di politiche attive del lavoro.

2. I servizi di cui al comma precedente sono definiti sulla base di un contratto di servizio con "ARTI", in virtù di un

progetto esecutivo e del correlato piano economico-finanziario presentato dalla Società.

3. La Società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale.

4. La Società svolge le attività di cui al comma 1, nel rispetto degli indirizzi per la gestione impartiti da "ARTI", per un valore di fatturato oltre l'ottanta per cento di quello complessivo della Società. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

## **TITOLO II**

### **CAPITALE - SOCIO UNICO**

#### **Art. 5 - Il capitale e socio unico**

1. Il capitale della Società è di Euro 316.675,00 (trecentosedicimilaseicentasettantacinque e zero centesimi) ed è suddiviso in quote come per legge.

2. Il capitale sociale appartiene interamente all'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego - ARTI e non è cedibile. Qualora per una qualsiasi ragione venga meno la partecipazione totalitaria di "ARTI", la Società si scioglie a norma dell'art. 2484 n. 7 del codice civile.

3. La Società potrà acquisire dal Socio ARTI finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico e, in particolare, nel rispetto di quanto previsto dalle conseguenti deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio.

4. Per far fronte alla realizzazione o allo sviluppo delle attività previste nell'oggetto sociale, la Società può ricevere contributi volontari da parte di terzi.

## **TITOLO III**

### **GLI ORGANI DELLA SOCIETA'**

#### **Art. 6 - Organi**

1. Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Amministratore unico;
- c) l'Organo di controllo - Sindaco unico o Collegio sindacale.

2. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato, deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

## **TITOLO IV**

### **ASSEMBLEA - AMMINISTRATORE UNICO - COLLEGIO SINDACALE**

#### **Art. 7 - Assemblea**

1. L'"Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego ARTI" partecipa all'Assemblea in qualità di Socio unico.

2. L'Assemblea viene convocata dall'Amministratore unico almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo; tale termine può essere elevato a 180 (centottanta) giorni nei casi previsti dall'art. 2364, c. 2 del Codice civile.

3. L'Assemblea è inoltre convocata quando ne è fatta richiesta dal Socio unico.

4. L'Assemblea viene convocata dall'Amministratore unico con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, fatta pervenire al domicilio del socio o all'indirizzo di posta elettronica certificata risultanti dal Registro delle Imprese (o comunque comunicati alla società).

5. L'Assemblea delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo.

6. L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, nonché sugli argomenti che il Socio unico sottopone alla sua approvazione.

Sono inoltre riservati all'approvazione dell'Assemblea i seguenti atti, fermo comunque (laddove necessario) il disposto dell'articolo 2475 del codice civile:

a) acquisti e alienazioni di immobili, aziende e rami d'azienda, per un valore unitario stabilito dalla medesima Assemblea;

b) acquisizioni e dismissioni di partecipazioni societarie;

c) indirizzi generali per le tariffe di fruizione dei servizi e dei beni;

d) indirizzi generali inerenti l'organizzazione della Società e dei servizi alla stessa affidati.

#### **Art. 8 - Amministratore unico**

1. La Società è amministrata da un Amministratore unico.

2. L'Amministratore unico ha la rappresentanza generale e legale della Società.

3. L'Amministratore unico è nominato dall'Assemblea. L'Amministratore unico dura in carica per non più di tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del periodo di carica. L'Amministratore unico è rieleggibile.

4. La cessazione dell'Amministratore unico per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Amministratore unico viene nominato.

5. L'Amministratore unico provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione della Società.

6. L'Amministratore unico può delegare, nell'ambito della gestione ordinaria, specifici poteri di gestione e di rappre-

sentanza nei confronti di soggetti interni ed esterni alla Società.

7. Le determinazioni dell'Amministratore unico sono verbalizzate e tenute in ordine cronologico in apposito registro.

8. Il compenso dell'Amministratore unico è stabilito dall'Assemblea, all'atto della nomina, in misura conforme alle vigenti disposizioni.

#### **Art. 9 - Collegio Sindacale e Revisore legale**

1. L'Organo di controllo è costituito da un Sindaco unico o da un Collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Il Sindaco unico e/o i componenti del Collegio sindacale devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio della revisione legale dei conti.

2. I componenti del collegio sindacale sono nominati nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012 n. 251 (Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120).

3. Il Sindaco unico - Collegio sindacale esercita anche la revisione legale dei conti sussistendone i presupposti di legge.

4. Il Sindaco unico ovvero i componenti del Collegio sindacale durano in carica per non più di tre esercizi. La cessazione del Sindaco o del Collegio sindacale per scadenza del termine ha effetto dal momento della nomina del nuovo.

5. Ciascun sindaco può essere rinominato non più di una volta.

6. L'emolumento annuale del Sindaco unico o dei sindaci è stabilito nella misura prevista dalle tariffe professionali vigenti.

### **TITOLO V**

#### **BILANCI E RELAZIONI - CONTROLLO ANALOGO**

##### **Art. 10 - Il Bilancio**

1. L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio, ed i suoi allegati, unitamente alla relazione sulla gestione redatta dall'Amministratore unico, in conformità all'art. 2428 del Codice civile, e a quella dell'Organo di controllo, in conformità all'art. 2429 del Codice Civile, è presentato all'assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 giorni quando particolari esigenze lo richiedano. Almeno quindici giorni prima dell'Assemblea il bilancio, i suoi allegati, la relazione sulla gestione e la relazione dell'Organo di controllo devono essere depositati presso la sede sociale ed ivi tenuti a disposizione dei soci.

2. La ripartizione degli utili avverrà in conformità alle disposizioni previste dalla legislazione vigente, detratto il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva ordinaria sino a che la stessa non raggiunga il quinto del capitale sociale.

3. L'Assemblea potrà deliberare la formazione di riserve straordinarie mediante speciali accantonamenti di utili.

#### **Art. 11 - Relazione previsionale annuale**

L'Amministratore unico, entro il 30 novembre di ciascun anno, predispose ed invia al Socio unico la relazione previsionale sull'attività della Società, contenente la definizione di piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo (almeno triennale) della Società, indicando gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la stessa, secondo parametri qualitativi e quantitativi, in conformità al contratto di servizio di cui all'art. 4.

2. L'Assemblea dei soci, entro il 31 dicembre dello stesso anno, approva i piani, gli obiettivi e le operazioni contemplate nella relazione previsionale, autorizzando l'Organo amministrativo ad adottare i provvedimenti conseguenti nei limiti di spesa in essa previsti.

3. L'Organo amministrativo, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 del Codice Civile, illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale annuale, motivando, in particolare, gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto a quanto preventivato.

#### **Art. 12 - Relazione semestrale al socio**

1. L'Organo amministrativo approva semestralmente una relazione sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione in relazione al conseguimento degli obiettivi indicati nella relazione di cui al precedente art. 11, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo per dimensioni economico finanziarie o per natura delle questioni affrontate; tale relazione viene trasmessa al Socio unico.

2. La relazione semestrale contiene, inoltre: il conto economico consuntivo del semestre trascorso ed una previsione di chiusura del conto economico di esercizio con esplicitazione, in caso di perdita, delle cause, nonché il resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci.

3. Inoltre l'Organo amministrativo entro il 30 novembre trasmette al Socio unico una relazione riguardo l'esercizio in chiusura, evidenziando la proiezione del risultato d'esercizio.

#### **Art. 13 - Controllo analogo**

1. Il Socio unico esercita sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulla propria struttura, nelle seguenti forme e modalità:

a) mediante la nomina dell'Organo di amministrazione da par-

te dell'Assemblea;

b) tramite l'approvazione della relazione previsionale, di cui all'art. 11, da parte dell'Assemblea dei soci;

c) tramite l'esame ed approvazione della relazione semestrale di cui all'art. 12;

d) mediante le decisioni riservate all'Assemblea ai sensi del precedente art. 7;

e) mediante la definizione del contratto di servizio, di cui all'art. 4. In particolare il suddetto contratto dovrà contenere regole e strumenti che, unitamente alle disposizioni del presente Statuto, assicurino in concreto al Socio unico un controllo ed una interazione sulla Società analoghi a quelli esercitati sui propri servizi e strutture, capaci quindi di garantire puntualmente e con immediatezza la verifica delle scelte gestionali e dell'operatività della medesima Società.

2. L'Organo direzionale e le strutture del Socio unico preposte al controllo sull'attività della Società hanno diritto di richiedere ed ottenere informazioni in merito alla gestione dei servizi affidati alla medesima Società. In particolare possono richiedere ed ottenere report ed analisi su specifici aspetti ed attività della Società.

#### **TITOLO VI**

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **Art. 14 - Scioglimento**

1. Le cause di scioglimento e di liquidazione della Società sono quelle previste dalla legge. Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della Società, l'Organo amministrativo deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea.

2. L'Assemblea convocata a norma del paragrafo precedente dovrà deliberare sulla messa in liquidazione, sulla nomina e sui poteri del Liquidatore.

3. Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquidatore valgono le disposizioni stabilite in materia dall'art. 2487 del Codice civile.

#### **TITOLO VII**

#### **NORME FINALI**

#### **Art. 15 - Norme finali e di rinvio**

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle vigenti norme di legge.